



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 13

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 5086/2016

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 11:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | PALILLO | SALVATORE | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FRATTAROLO | FRANCESCA MARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | GUERRA | MARIAEMANUELA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N° 817/18

PRONUNCIATA IL:

13-12-17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14-2-18

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5086/2016
depositato il 15/06/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 25352/2015 Sez:32 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:

difeso da:

PORPORA AVV. RAFFAELE
VIA DELLA GIULIANA, 74 00195 ROMA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK501P306529/2011 IRPEF-ADD.REG. 2006

Avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia Entrate – Dir. Prov. II di Roma, ai sensi dell'art. 38, 41 e 41 bis D.P.R. 600/73, anno d'imposta 2006, per IRPEF e addizionali per €. 51.367,00 oltre sanzioni per €. 61.640,00, proponeva ricorso dinanzi la Commissione Tributaria provinciale di Roma denunciando la nullità dell'atto accertativo per inesistenza giuridica della notifica e, in via subordinata, l'illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per mancata allegazione all'avviso della documentazione citata nello stesso.

Costitutosi il contraddittorio, l'escussa Commissione con sentenza n. 25352 del 13.10.2015 accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio finanziario al pagamento delle spese di lite, che liquidava in €. 3.000,00 oltre accessori.

Nello specifico, l'escussa Commissione evidenziava che impropriamente l'Agenzia delle Entrate, considerava il contratto di trasferimento della licenza taxi quale una mera cessione d'azienda, mentre nella realtà si tratta di un contratto atipico di trasferimento della titolarità di un'autorizzazione amministrativa tra soggetti inclusi in apposita graduatoria.

Avverso la suddetta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendone la totale riforma per i seguenti motivi: ultra petizione della sentenza rispetto ai motivi del ricorso e ciò in violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 546/92; violazione e falsa applicazione degli art. 38 e 41 del D.P.R. 600/73; omessa e contraddittoria motivazione; travisamento dei fatti mancato assolvimento dell'onere probatorio.

Ritualmente costituitosi in giudizio, il contribuente controdeduceva al ricorso principale e, contestualmente, proponeva appello incidentale in ordine alle spese liquidate in primo grado.

All'odierna pubblica udienza, le parti come in atti rappresentate e difese, hanno insistito per l'accoglimento delle proprie ragioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La controversia è sorta a seguito del trasferimento di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di taxi, a fronte della quale l'Amministrazione finanziaria, supponendo che detta atto di trasferimento sia governato dalle norme di natura squisitamente privatistiche e sulla scorta di un'indagine ha qualificato detto contratto quale cessione d'azienda, rilevando una plusvalenza per un valore complessivo di €. 131.021,00.

Sul punto questo Collegio rileva che il giudice di prima istanza ha compiutamente esaminato la fattispecie *de qua* e attraverso un ragionamento ineccepibile, giuridicamente motivato, cui questo Collegio non intende discostarsi, ha evidenziato che il trasferimento dell'autorizzazione per l'attività di taxi è fortemente caratterizzato dall'azione amministrativa posta in essere dal Comune concedente.

In altri termini, al di là dell'accordo pattizio tra le parti, l'autorizzazione, rilasciata dal comune di Roma, poteva essere concessa se il subentrante faceva parte di un'apposita graduatoria e possedeva, quindi, taluni requisiti; trattasi, dunque, di un'attività fortemente vincolata dall'interesse pubblico e non liberamente determinata dalle parti private.

Correttamente, pertanto, il relativo contratto è stato qualificato come atipico, per cui appare improprio parlare di una mera e propria cessione d'azienda come comunemente ed erroneamente intesa dall'Agenzia delle Entrate.

Fatta questa necessaria premessa, a parere di questo Collegio l'impugnata decisione non presenta alcun vizio di ultra petizione, come reclamato dall'appellante.

Invero, dall'esame del ricorso di prima istanza e dalle motivazioni complessive del decisum, emergono chiaramente i profili di aderenza tra il chiesto e il giudicato, anche se col proprio atto il contribuente non lo abbia perfettamente delineato.

L'Agenzia delle Entrate, a dir il vero, non ha minimamente assolto l'obbligo di motivare la propria azione accertativa, violando il disposto di cui all'art. 7 della legge 212/2000, ossia omettendo di allegare all'avviso di accertamento gli atti presupposti dai quali è scaturita la stessa azione fiscale. Sul punto il Supremo Collegio che ha affermato: *Ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, è invalido, per violazione dell'obbligo di motivazione, l'avviso di accertamento relativo all'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad "indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici", senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati, trattandosi di una generica indicazione, che preclude al contribuente di potersene avvalere ai fini difensivi ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di esaminare il merito della pretesa fiscale* (Cass. Civ., sez. VI, 23.12.2015, n. 25946)

Senza, poi, considerare che ai sensi dell'art. 42 D.P.R. 600/1973, richiamato nella difesa dall'appellante al fine di evidenziare la legittimità del proprio operato, detti elementi conoscitivi devono essere tempestivamente forniti al contribuente, quali presupposti di fatti e ragioni giuridiche che giustificano l'avviso di accertamento, al fine di consentire all'interessato un esercizio non difficoltoso del suo diritto di difesa (Cass. Civ., sez. tributaria, 24.7.2014, n. 16836).

Non per ultimo, va evidenziato, sulla scorta di un recente indirizzo assunto dalla Suprema Corte che *"L'amministrazione finanziaria è tenuta a dare prova degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione della licenza taxi, non essendo*

sufficiente il mero richiamo a fonti del web, atteso che l'onerosità della cessione della licenza taxi non e' un fatto notorio e va quindi dimostrato (Cass. Civ., sez. VI, 30 maggio 2016 n. 11074).

Non avendo complessivamente assolto a tale *onus probandi*, l'avviso di accertamento non può che essere ritenuto illegittimo e, pertanto, va rigettato l'odierno ricorso in appello.

Parimenti va rigettato l'appello incidentale proposto dal contribuente, col quale ha reclamato un presunto errore nella liquidazione delle spese della lite di prima istanza.

Questo Collegio, esaminato il testo del D.M. 55/2014, rileva che il quantum liquidato è coerente con gli importi minimi previste dalla suddetta disposizione e che rientra nel potere discrezionale del decidente, in ragione della complessità e dell'articolazione della difesa, optare tra il minimo, il medio e il massimo della parametrizzazione.

Dichiara assorbite tutte le altre domande, eccezioni e deduzione delle part.

P.Q.M.

Conferma la sentenza di primo grado, rigetta l'appello incidentale, compensando interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Roma, 13-12-17

IL PRESIDENTE

